

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 277

a iniziativa del Consigliere Bisonni

presentata in data 5 aprile 2019

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27
“NORME PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE” E ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2000, N. 23
“PRIME DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ ED INDENNITÀ
DEGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI REGIONALI”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 27/2004)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è inserito il seguente:

“2 bis. L'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere regionale per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad assessore regionale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 20. Si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 21.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 3 bis della l.r. 27/2004 le parole: “commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2 e 2 bis”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini della elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in quattro circoscrizioni elettorali corrispondenti alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, Pesaro e Urbino.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 27/2004)

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 27/2004 le parole: “i Comuni capoluogo di provincia della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “costituiti gli uffici centrali circoscrizionali”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 27/2004 sono aggiunte, infine, le parole: “Per la circoscrizione elettorale corrispondente alla provincia di Ancona, l'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il tribunale di Ancona, per la circoscrizione elettorale corrispondente alla provincia di Pesaro e Urbino, l'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il tribunale di Pesaro, per la circoscrizione elettorale corrispondente alla provincia di Fermo e Macerata, l'Ufficio centrale circo-

scrizionale è costituito presso il tribunale di Macerata, per la circoscrizione elettorale corrispondente alla provincia di Ascoli Piceno, l'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il tribunale di Ascoli Piceno.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“2. Le liste sono presentate:

- a) da almeno 245 e da non più di 490 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;
- b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti.

Nel caso di liste rappresentative di partiti, formazioni o gruppi politici presenti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi con un proprio gruppo consiliare è sufficiente la sottoscrizione del Presidente o del Segretario del partito, formazione o gruppo politico ovvero di uno dei delegati indicati alla lettera b) del comma 9.”.

2. Il comma 7 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“7. È consentito presentare la propria candidatura al massimo in due circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 6, comma 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 27/2004)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso di candidatura presentata in collegamento con un gruppo di liste rappresentativo di partiti, formazioni o gruppi politici presenti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi con un proprio gruppo consiliare è sufficiente la sottoscrizione del Presidente o del Segretario del partito, formazione o gruppo politico ovvero di uno dei delegati indicati alla lettera b) del comma 5.”.

Art. 7

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per un candidato alla Presidenza della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, tracciando un segno sul nome del candidato alla Presidenza. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 27/2004)

1. La lettera g) del comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 27/2004 è sostituita dalla seguente:

“g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. I seggi che residuano dalle operazioni indicate sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera g);”.

2. La lettera e) del comma 4 e la lettera c) del comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 27/2004 sono abrogate.

Art. 9

(Modifica all'articolo 20 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 27/2004 è abrogato.

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 23/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

“1. Non possono assumere la carica di Assessore regionale i soggetti che, al momento della nomina, si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla vigente normativa statale o regionale per i Consiglieri regionali.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 23/2000 è sostituito dal seguente:

“2. I Consiglieri e gli Assessori regionali in carica non possono ricoprire l'incarico di revisori dei conti o di componenti del collegio sindacale che esercita la revisione legale dei conti in enti ed aziende dipendenti dalla Regione, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, nei Comuni, Province e Comunità montane e nelle società a cui partecipano gli stessi enti locali.”.

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 bis della l.r. 27/2004, come modificato da questa legge, stimati nell'importo massimo di euro 177.300,00 per l'anno 2020 ed euro 354.600,00 per l'anno 2021, si provvede mediante gli stanziamenti già iscritti nella Missione 01, Programma 01, per euro 214.600,00 e riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 01, per euro 140.000,00.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario necessarie ai fini della gestione.